

Roma, 6 maggio 2019

Circolare n. 101/2019

Oggetto: Tributi – Ires ridotta per le imprese che accantonano gli utili – Art.2 DL n.34/2019 su G.U. n.100 del 30.4.2019.

Con il c.d. decreto legge Crescita sono state introdotte, tra le altre, disposizioni per incentivare la patrimonializzazione delle imprese.

In particolare, è stato previsto il taglio graduale fino a 3,5 punti complessivi dell'Ires da applicare al reddito corrispondente agli utili accantonati, come di seguito indicato.

<i>Periodo di imposta</i>	<i>Aliquota IRES %</i>
2019	22,5
2020	21,5
2021	21
Dal 2022	20,5

Gli utili che rilevano ai fini dell'agevolazione sono quelli realmente realizzati e non derivanti solo da processi di valutazione; inoltre non rilevano gli utili accantonati a riserve non disponibili.

Il beneficio pertanto sarà riconosciuto sull'incremento di patrimonio netto registrato al termine dell'esercizio di riferimento rispetto al patrimonio netto dell'esercizio precedente. Nel caso di eccedenza di utili agevolabili rispetto al reddito dichiarato, la differenza potrà essere computata in aumento degli utili agevolabili dell'esercizio successivo, ove si verifichino i presupposti necessari.

Il beneficio è applicabile anche ai fini Irpef da parte degli imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Non è applicabile da parte dei soggetti in regime di determinazione forfettaria del reddito.

Per le società di un gruppo che partecipano al consolidato nazionale e mondiale, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta va determinato da ciascuna società partecipante ed è utilizzato dalla società controllante.

Le disposizioni di attuazione del nuovo regime saranno stabilite con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Si fa presente che le disposizioni della Legge di bilancio 2019 che prevedevano l'aliquota Ires del 15 per cento sulla parte di reddito corrispondente agli utili reinvestiti in beni strumentali e incremento occupazionale sono state soppresse (articolo 1 commi da 28 a 34 Legge n.145/2018).

Daniela Dringoli
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.6/2019
Allegato uno
D/d*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.100 del 30.4.2019

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

*Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di stabilire
misure per la crescita economica;
Considerata, inoltre, la straordinaria necessita' ed urgenza di*

prevedere misure per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 4 aprile e 23 aprile 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;

Emana
il seguente decreto-legge:

Capo I **Misure fiscali per la crescita economica**

*****OMISSIS*****

Art. 2 **Revisione mini-IRES**

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, e' assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 3,5 punti percentuali; per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i due successivi la stessa aliquota e' ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali. Alla quota di reddito assoggettata all'aliquota ridotta di cui al periodo precedente, l'addizionale di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applica in misura corrispondentemente aumentata.

2. Ai fini del comma 1:

a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

b) l'incremento di patrimonio netto e' dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato e' computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.

4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, e' utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 e' attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio e' computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e' cumulabile

con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

9. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 28 a 34 sono abrogati.

*****OMISSIS*****

Art. 51

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Tria, Ministro dell'economia e delle finanze

Di Maio, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Bonafede